



n. 30493

Sent. 1/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia

composta dai seguenti Magistrati:

Vito Tenore

Presidente

Gaetano Berretta

Giudice

Walter Berruti

Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. 30493 del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di:

A. S., nato a OMISSIS , rappresentati e difesi dagli Avv.ti Massimiliano Gaspari e Olivia Pizzamiglio ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei medesimi in Milano, Corso Lodi n. 47, giusta procura speciale in atti.

Uditi, all'udienza del 22 novembre 2023, con l'assistenza del Segretario Antonio Dell'Unto, il Sostituto procuratore generale Selene Francesca Lupacchino e l'Avv. Massimiliano Gaspari per il convenuto.

FATTO

La Procura regionale, con atto depositato il 12.6.2023, ha citato in giudizio S. A., dipendente OMISSIS , al fine di sentirlo condannare al pagamento della somma complessiva di € 31.540,00 a titolo di danno all'immagine cagionato alla stessa Agenzia in dipendenza dei seguenti fatti di

	reato: art. 615 <i>ter</i> c.p. (accesso abusivo ad un sistema informatico telematico)	
	e art. 319 c.p. (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), per essersi	
	abusivamente e ripetutamente introdotto (risultano più di 50.000 accessi) e	
	trattenuto nel sistema informatico e telematico dell' OMISSIS , protetto da	
	misure di sicurezza, per scopi estranei ai compiti istituzionali, nonché per	
	avere ricevuto denaro o accettato promesse al fine di compiere tali accessi	
	abusivi e comunicarne i risultati ai richiedenti (mediante consegna di	
	documentazione cartacea o caricamento in formato digitale su un sistema di	
	archiviazione in remoto). Per tali reati il Tribunale di Milano pronunciava	
	sentenza di condanna n. OMISSIS del OMISSIS ex art. 444	
	c.p.p., divenuta irrevocabile in data 29.2.2020, irrogando al convenuto una	
	pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione. Il medesimo, già destinatario di due	
	sospensioni cautelari del servizio (rispettivamente in data OMISSIS e	
	OMISSIS), si dimetteva dall’impiego a decorrere dal OMISSIS	
	. Della vicenda si occupava la stampa con il conseguente <i>clamor fori</i> .	
	La somma complessivamente ricevuta dal convenuto risultava pari ad €	
	15.770,00 secondo quanto indicato nel decreto di sequestro preventivo del	
	13.07.2019, che considerava tale importo il provento del reato di corruzione.	
	La citazione attorea quantifica il danno erariale nel doppio di tale somma,	
	ossia in euro 31.540,00, in applicazione dell’art. 1, comma 1 <i>sexies</i> della L. n.	
	20/1994, come inserito dall'art. 1, comma 62 della L. n. 190/2012.	
	Con la comparsa di costituzione ritualmente depositata in data 2.11.2023, il	
	convenuto ha chiesto, in via principale, di accertare e dichiarare l’applicabilità	
	dell’art. 445, comma 1 <i>bis</i> c.p.p. come modificato dall’art. 25, comma 1, lett.	
	b) del D.lgs. n. 150/2022 (c.d. riforma Cartabia), a mente del quale “la	
	2	

	<i>sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata</i>	
	<i>dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata</i>	
	<i>a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi,</i>	
	<i>compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile. Se non</i>	
	<i>sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi</i>	
	<i>diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444,</i>	
	<i>comma 2, alla sentenza di condanna. Salvo quanto previsto dal primo e dal</i>	
	<i>secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata</i>	
	<i>a una pronuncia di condanna”, e, quindi, di pronunciare l’assoluzione dalla</i>	
	<i>domanda per mancanza di una sentenza penale di condanna quale presupposto</i>	
	<i>legale per l’azionabilità del danno all’immagine. In via subordinata, ha chiesto</i>	
	<i>di rideterminare l’importo del danno previo accertamento della prescrizione</i>	
	<i>del risarcimento relativo all’anno 2017 e delle somme effettivamente</i>	
	<i>accreditate sul conto con riduzione alla metà per effetto della cointestazione</i>	
	<i>con la moglie.</i>	
	<i>All’udienza del 22 novembre 2023, data per letta su consenso delle parti la</i>	
	<i>relazione illustrativa, le parti hanno argomentato e richiamato le rispettive</i>	
	<i>conclusioni come in atti.</i>	
	<i>Il giudizio è stato quindi trattenuto a decisione.</i>	
	MOTIVI DELLA DECISIONE	
	1. L’azione della Procura regionale è fondata nei limiti che seguono.	
	1.1. E’ certo e non contestato che il convenuto al momento dei fatti fosse	
	dipendente dell’ OMISSIS , in forza presso la Direzione OMISSIS :	
	sussiste pertanto il rapporto di impiego che radica la giurisdizione contabile.	
	1.2. E’ altresì provata l’illiceità delle condotte addebitate al convenuto.	
	3	

	Sui fatti oggetto di causa sopra ricordati è stata pronunciata dal Tribunale	
	penale di Milano ex art. 444 c.p.p. la sentenza n. OMISSIS del	
	OMISSIS , divenuta irrevocabile. Il convenuto è stato condannato	
	poiché: <i>“abusivamente si introduceva svariate volte – più di 50.000 accessi –</i>	
	<i>nel sistema informatico e telematico protetto da misure di sicurezza dell’</i>	
	<i>OMISSIS e vi si manteneva, contro la volontà di chi aveva il diritto di</i>	
	<i>escluderlo, per scopi estranei ai compiti istituzionali”</i> e poiché <i>“nella sua</i>	
	<i>qualità di dipendente della Direzione OMISSIS - OMISSIS</i>	
	<i>(pubblico ufficiale), riceveva del denaro e, comunque, ne accettava la</i>	
	<i>promessa per compiere gli accessi abusivi di cui al capo precedente e</i>	
	<i>comunicare i relativi risultati ai richiedenti (...) tramite la consegna di</i>	
	<i>documentazione cartacea o il caricamento in formato digitale su un sistema</i>	
	<i>di archiviazione in remoto”.</i>	
	Nel motivare la condanna il giudice penale, pur nei limiti della sentenza	
	pronunciata ex art. 444 c.p.p., ha escluso che, sulla base degli atti processuali,	
	ricorressero i presupposti per pronunciare sentenza di proscioglimento a	
	norma dell’art. 129 c.p.p., ritenendo ricorrere sufficienti elementi circa la	
	sussistenza del fatto, la corrispondenza del medesimo ad ipotesi di reato e	
	l’attribuibilità dello stesso all’imputato (con esclusione, quindi, dell’evidenza	
	di prove di innocenza).	
	L’ OMISSIS acquisiva documentazione a comprova degli innumerevoli	
	accessi abusivi al sistema informatico effettuati dal convenuto, anche nel	
	periodo successivo alla prima denuncia (doc. 1, all. 11 – 13 prod. Proc.). Sulla	
	base di tale documentazione, dagli interrogatori resi dal S. e dagli altri soggetti	
	coinvolti, dalle sommarie informazioni rese alla p.g., dalle intercettazioni	
	4	

	telefoniche (cfr. pagg. 2-3 citaz. e doc. 1, all. 10 prod. Proc.) risultava che S.,	
	tra il OMISSIS e il OMISSIS , aveva effettuato più di 50.000	
	accessi indebiti e aveva ricevuto somme di denaro e promesse di utilità in	
	cambio della consegna delle risultanze di tali accessi, motivo per cui in data	
	31.12.2019 ne era chiesto il rinvio a giudizio. Invero, a seguito di	
	segnalazione proveniente dal c.d. <i>whistleblower</i> , l'Amministrazione	
	confrontava i nominativi dei soggetti oggetto di interrogazione con quelli	
	assegnati al dipendente per lo svolgimento dell'attività istituzionale.	
	Dall'analisi risultava che un abnorme numero di accessi e, quindi, di	
	interrogazioni era stato effettuato nei confronti di soggetti non rientranti nel	
	carico di lavoro assegnato. I dati visionati erano quelli anagrafici, reddituali	
	(risultanti a volte dall'ultima dichiarazione dei redditi e a volte dalle	
	precedenti) e patrimoniali (ivi compresi quelli attinenti ai veicoli). I soggetti	
	oggetto di interrogazione erano prevalentemente riconducibili a tre categorie:	
	clienti di un commercialista, persone ricollegabili al fratello del convenuto o	
	rientranti nell'attività di verifica di tre investigatori privati. I dati, a seconda	
	dei soggetti interessati, potevano servire a verificare capacità reddituale e	
	patrimoniale, solvibilità e merito di credito per varie forme di finanziamento.	
	I dati venivano salvati su un <i>server</i> comune o consegnati in formato cartaceo.	
	Quale corrispettivo per l'attività svolta il convenuto riceveva un importo	
	differenziato a seconda che si trattasse di visura parziale o integrale.	
	Tali fatti, di cui è palese il carattere illecito, trovano conferma in tutte le	
	indagini svolte e, del resto, non sono nemmeno contestati dal convenuto.	
	In assenza di diverse ed ulteriori deduzioni difensive, possono dunque	
	ritenersi provati.	
	5	

	1.3. Essi, considerata la loro natura e quella dei reati contestati e per cui vi è	
	stata condanna, nonché le modalità di esecuzione, sono evidentemente sorretti	
	dal dolo.	
	1.4. La difesa contesta piuttosto la sussistenza di un danno all'immagine (nella	
	specie dell' OMISSIS) risarcibile in questa sede.	
	Secondo tale tesi, pur agendo la Procura per il risarcimento del danno arrecato	
	all'immagine dell'indicata Amministrazione da un dipendente legato ad essa	
	da rapporto di impiego e a seguito di fatti integranti delitti contro la P.A.	
	compresi tra quelli di cui al capo I del titolo II del libro II del c.p.	
	("Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione"), non	
	sarebbe sufficiente ad integrare il requisito dell'accertamento con sentenza	
	passata in giudicato la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle	
	parti ex art. 444 c.p.p., ancorché irrevocabile, in quanto essa non sarebbe più	
	equiparabile, a tali fini, ad una pronuncia di condanna alla luce del nuovo testo	
	dell'art. 445, comma 1 bis c.p.p., come modificato dall'art. 25, comma 1, lett.	
	b) del D.lgs. n. 150/2022 (c.d. riforma Cartabia, la cui entrata in vigore è stata	
	fissata al 30.12.2022 con D.L. 31.10.2022 n. 162), che ora prevede che <i>"la</i>	
	<i>sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata</i>	
	<i>dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata</i>	
	<i>a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi,</i>	
	<i>compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile. Se non</i>	
	<i>sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi</i>	
	<i>diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444,</i>	
	<i>comma 2, alla sentenza di condanna. Salvo quanto previsto dal primo e dal</i>	
	<i>secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata</i>	
	6	

a una pronuncia di condanna.”

L’assunto è infondato.

Come da tempo assodato nella giurisprudenza contabile (cfr. SS.RR. n. 10/2003/QM), anche le persone giuridiche hanno diritti non patrimoniali, tra cui il diritto all’immagine, tuttavia, per la tutela risarcitoria di tale diritto, quando ne è titolare una pubblica amministrazione, l’art. 1, comma 1 *sexies* della L. n. 20/1994, come inserito dall’art. 1, comma 62 della L. n. 190/2012, richiede che la lesione derivi da un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato.

Come già affermato da questa Sezione (n. 20/2023) e dalla giurisprudenza di appello (cfr. Sez. I n. 25/2023), la modifica dell’art. 445 cit., in attuazione dell’art. 1, comma 10, lett. a) n. 2 della legge delega (L. n. 134/2021), appare diretta a limitare gli effetti extra-penali del provvedimento di applicazione della pena su richiesta e, in particolare, la rilevanza probatoria del fatto storico in esso delineato. Attraverso la novella legislativa è stato invero eliminato il riferimento all’art. 653 c.p.p., che pertanto continua a riguardare le sole decisioni di assoluzione e di condanna. In punto di esegesi, va aggiunto che il terzo periodo della norma citata ribadisce che la sentenza ex art. 444 comma 2 c.p.p. è equiparata ad una sentenza di condanna, mentre l’eccezione prevista dal secondo periodo, valida nel caso non siano state applicate pene accessorie, riguarda eventuali equiparazioni stabilite da disposizioni di legge diverse da quelle penali, dunque non la fattispecie in questione (cfr. questa Sez. n. 69/2023). Ai fini che qui interessano rispetto alla portata della novella, la natura di piena prova della pronuncia di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. è stata sovente esclusa dalla Corte dei conti, che ha costantemente ribadito

	l'autonomia del giudice erariale nell'apprezzamento dei fatti, ai fini	
	dell'accertamento della responsabilità. Questo, infatti, non ha fondamento	
	nella sola sentenza di patteggiamento, bensì nel complesso degli elementi	
	costitutivi della fattispecie di danno, che trovano dimostrazione nelle	
	evidenze allegate a supporto dell'azione, a prescindere dalla circostanza che	
	le stesse fossero pervenute dall'autorità giudiziaria ordinaria e che fossero	
	state oggetto di precedente vaglio da parte del giudice penale. In definitiva, i	
	principi affermati dalla giurisprudenza contabile - secondo cui sebbene la	
	sentenza di patteggiamento non fornisca prova dei fatti nel giudizio, ciò non	
	esclude l'utilizzabilità degli accertamenti fattuali compiuti ai fini penali, ove	
	ritualmente riversati nel fascicolo di responsabilità, allo scopo di fondare la	
	condanna risarcitoria - non si potrebbero comunque in contraddizione con la	
	citata modifica legislativa (cfr. altresì, in questo senso, Sez. Toscana n.	
	307/2023; Sez. Umbria n. 38/2023; Sez. T.A.A.-Bolzano n. 4/2023).	
	Tanto ricorre nei casi di specie, dove, come già detto, si sono individuate e	
	versate in giudizio le fonti di prova degli illeciti addebitati al convenuto e dallo	
	stesso materialmente compiuti, cui peraltro questi non ha saputo opporre,	
	nemmeno in questa sede, efficaci elementi di segno contrario.	
	Il Collegio, pertanto, ha potuto fondare il proprio convincimento sulla illiceità	
	della condotta del convenuto non sulla sentenza di patteggiamento (peraltro	
	molto scarna al riguardo), ma sull'esame e rivalutazione dell'ampia	
	documentazione prodotta con la citazione (cfr. in particolare doc. 1 e relativi	
	allegati) e più sopra sinteticamente richiamata.	
	2. Venendo al danno e alla relativa quantificazione, va premesso che, se il	
	diritto all'immagine della P.A. trova il suo fondamento nell'art. 2 Cost., che	
	8	

riconosce i diritti inviolabili della persona (sia fisica, che giuridica), la
 declinazione del generale dovere che tutti i cittadini hanno di essere fedeli alla
 Repubblica e di osservarne le leggi ex art. 54 Cost. in quello, proprio dei
 dipendenti pubblici, di adempiere le pubbliche funzioni con disciplina ed
 onore, è in larga parte orientata alla tutela dell'immagine e del prestigio della
 P. A. Le SS.RR. di questa Corte (n. 1/QM/2011) hanno ulteriormente chiarito
 che *“il danno all'immagine della Pubblica amministrazione (“non
 patrimoniale”), anche se inteso come “danno c.d. conseguenza”, è costituito
 “dalla lesione” all'immagine dell'ente, “conseguente” ai fatti lesivi
 produttivi della lesione stessa (compimento di reati o altri specifici casi), da
 non confondersi con “le spese necessarie al ripristino”, che costituiscono solo
 uno dei possibili parametri della quantificazione equitativa del risarcimento”*.
 La lesione dell'immagine pubblica, come sopra definita, opera su un duplice
 piano, interno ed esterno: all'esterno, per la diminuita considerazione
 nell'opinione pubblica o in quei settori in cui l'amministrazione danneggiata
 precipuamente opera, e all'interno, per l'incidenza negativa sull'agire delle
 persone fisiche che compongono i propri organi. Ne consegue che, al fine di
 configurare la lesione dell'immagine, non è indispensabile la presenza del c.d.
clamor fori, ovvero la divulgazione della notizia del fatto a mezzo della
 stampa o di un pubblico dibattito. Tali elementi vanno sì considerati, ma
 solo quali aggravanti. Il c.d. *clamor*, pertanto, può essere rappresentato anche
 dalla divulgazione all'interno dell'Amministrazione e dal coinvolgimento di
 soggetti ad essa estranei, senza alcuna diffusione nei *mass media* (cfr. Sez. II
 App. n. 662/2011).

2.1. Ciò posto, ad avviso del Collegio i comportamenti posti in essere dal

	convenuto hanno inferto una grave lesione all'immagine dell' OMISSIS , ente	
	deputato all'amministrazione delle OMISSIS e il cui operato è	
	istituzionalmente informato alla massima trasparenza ed imparzialità e con	
	esse alla tutela di rilevanti dati personali.	
	Il convenuto, quale funzionario della suddetta Agenzia, con la sua condotta ha	
	minato la fiducia dei cittadini nella correttezza e legalità dell'azione	
	amministrativa nel delicato campo dei rapporti fiscali. Tale documento ha	
	interessato l'immagine dell'Amministrazione fiscale verso i cittadini e	
	all'interno dell'ambiente lavorativo e, in generale, nell'ambito della struttura	
	di appartenenza.	
	Il danno all'immagine non si identifica o si verifica soltanto quando, per	
	ripristinarlo, l'amministrazione pubblica sostiene delle spese, ma anche nel	
	caso in cui la rottura di quella aspettativa di legalità, imparzialità e correttezza	
	che il cittadino si attende dall'apparato pubblico, viene spezzata dall'illecito	
	comportamento dei suoi agenti. La risarcibilità di un simile pregiudizio non	
	può dunque rapportarsi alla spesa incidente sul bilancio dell'ente, bensì ad un	
	valore ideale da determinarsi secondo l'apprezzamento del giudice anche sulla	
	base di presunzioni, tra cui le conseguenze negative che, per comune	
	esperienza, siano riferibili al comportamento lesivo, e ai sensi dell'art. 1226	
	c.c.	
	2.3. Per la relativa valutazione, uno dei criteri, ma non il solo, è rappresentato	
	dalle utilità ottenute dal pubblico ufficiale, ovviamente nelle ipotesi in cui le	
	condotte illecite sfocino nel conseguimento di indebiti arricchimenti.	
	Siffatto criterio è stato recepito dal legislatore con l'art. 1, comma 62 della L.	
	6 novembre 2012 n. 190, che, aggiungendo il comma 1 <i>sexies</i> all'art. 1 della	
	10	

	L. n. 20/1994, ha disposto che il danno all'immagine si presume, salva prova	
	contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di	
	altra utilità illecitamente percepita dal dipendente. In merito, questa Sezione	
	ha già avuto modo di precisare (sentt. n. 23 e 69/2023 e la giurisprudenza ivi	
	richiamata) che il “doppio” della somma di denaro o dell'utilità illecitamente	
	percepita non coincide con la somma equivalente al prezzo o al profitto del	
	reato a titolo di riparazione pecuniaria, di cui all'art. 322 <i>quater</i> c.p., o con il	
	prezzo o il profitto del reato di cui all'art. 444, comma 1 <i>ter</i> , c.p.p. Infatti, il	
	comma 1 <i>sexies</i> cit. è stato introdotto dalla L. n.190/2012, al fine di porre	
	parametri più precisi per la liquidazione giudiziale del danno, che rimane	
	comunque equitativa. La misura del c.d. <i>duplum</i> , in altri termini, rappresenta	
	solo l'entità massima del danno all'immagine della P.A. che il giudice	
	contabile può liquidare in via equitativa in presenza di un reato contro la stessa	
	P.A. accertato con sentenza passata in giudicato o, comunque, divenuta	
	irrevocabile.	
	2.4. Cadono quindi le obiezioni difensive sulla necessità di fare riferimento	
	alle somme effettivamente accreditate sul conto e di stretta pertinenza	
	giuridica del convenuto, dovendosi considerare tutte le somme, sia versate che	
	promesse nell'intero arco temporale di protrazione dell'illecito e in	
	conseguenza di questo, così come accertate nel corso delle indagini (cfr. doc.	
	1, all. 10/369428, 410851 prod. Proc.).	
	2.5. Cade anche l'eccezione di prescrizione parziale relativamente all'anno	
	2017.	
	Come puntualmente è detto in citazione (cfr. pagg. 11-12 e la giurisprudenza	
	ivi richiamata), il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno	
	11	

	all'immagine inizia a decorrere dal momento in cui si verifica il presupposto	
	legale per la sua azionabilità ossia quando la sentenza di condanna diviene	
	definitiva (nella specie in data OMISSIS).	
	2.6. Ad avviso del Collegio, nella specie al criterio presuntivo legale del	
	<i>duplum</i> si oppone la prova contraria consentita dalla norma e valutabile ex art.	
	1226 c.c.	
	Vengono a tal fine in evidenza: la qualità soggettiva del convenuto, in	
	posizione non elevata della scala gerarchica (il discredito che ricade	
	sull'Amministrazione è maggiore, qualora i comportamenti dannosi siano	
	posti in essere da soggetti che rivestono posizioni di responsabilità), la limitata	
	diffusione all'esterno della notizia (un solo e breve articolo <i>on line</i>), i	
	precedenti di servizio del convenuto, poi sanzionato, per i fatti in questione,	
	con la sospensione dal servizio e quindi dimessosi.	
	In considerazione di ciò, e valutati tutti i parametri enunciati dalla Corte (cfr.	
	SS.RR. n. 10/QM/2003), il Collegio reputa equo quantificare il danno	
	all'immagine subito dall' OMISSIS nella somma di euro 15.000,00, ai sensi	
	dell'art. 1226 c.c., importo da ritenersi comprensivo della rivalutazione	
	monetaria.	
	3. Il predetto importo va incrementato degli interessi nella misura di legge	
	dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo.	
	4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a carico di parte	
	convenuta come da dispositivo.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia,	
	definitivamente pronunciando	
	12	

	CONDANNA	
	A. S., c.f. OMISSIS , al pagamento, in favore dell’ OMISSIS , della	
	somma di euro 15.000,00 (quindicimila/00), somma da considerarsi già	
	rivalutata, oltre interessi legali dal deposito della presente sentenza fino al	
	saldo.	
	Liquida le spese di giudizio in euro 74,47 (settantaquattro/47) e le pone a	
	carico del convenuto.	
	Considerata la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e	
	ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del D. Lgs. n. 196/2003,	
	avente ad oggetto “Codice in materia di protezione di dati personali”, dispone	
	che, a cura della Segreteria, venga apposta l’annotazione di omissione delle	
	generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, del convenuto e	
	di terzi.	
	Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 22 novembre 2023.	
	L’Estensore Il Presidente	
	Walter Berruti Vito Tenore	
	firmato digitalmente firmato digitalmente	
	Depositata in segreteria il giorno 2.1.2024	
	Il Direttore di Segreteria	
	Salvatore Carvelli	
	firmato digitalmente	
	13	